FOGLIO INFORMATIVO

# ANTICIPO FATTURE TASSO AMMINISTRATO

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Territori del Monviso

Via Vallauri 24 -12040 – Sant'Albano Stura (CN)
Tel.: 011-97300 - Fax: 011-9730160
Email: info@bancabtm.it Sito internet: www.bancabtm.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00167420041
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4510.40 - cod. ABI 08833
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159420
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

## IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE A CURA DI CHI ESEGUE L'OFFERTA)

| | |
|---|---|
| COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE | |
| SEDE (INDIRIZZO) | |
| TELEFONO | |
| E-MAIL | |
| QUALIFICA | |
| ISCRIZIONE AD ALBI O ELENCHI | |
| NUMERO DELIBERA ISCRIZIONE ALL'ALBO / ELENCO | |
| COGNOME E NOME DEL CLIENTE | |
| Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo, nonché della Guida pratica al conto corrente. | |
| FIRMA DEL CLIENTE | |

## CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE UTILIZZABILE PER SCONTO E/O ANTICIPAZIONI TITOLI/EFFETTI/ E/O FATTURE/CONTRATTI E/O ALTRI DOCUMENTI

Con il contratto di apertura di credito in conto corrente utilizzabile per sconto e/o anticipazioni titoli/effetti/fatture/contratti e/o altri documenti, la banca anticipa al cliente l'importo di crediti del cliente medesimo rappresentati da titoli/effetti/ fatture/contratti e/o altri documenti rappresentativi di crediti.

L'utilizzazione del fido è pertanto subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del cliente, di crediti non ancora scaduti vantati dal Cliente stesso nei confronti di terzi, espressi nei documenti rappresentativi (quali, ad esempio, assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché effetti, ricevute Bancarie (Ri.Ba.) e/o fatture commerciali), nelle seguenti forme tecniche:

- anticipi s.b.f.;
- anticipi su fatture;
- altri anticipi su effetti;
- sconto di portafoglio commerciale e/o sconto di portafoglio finanziario indiretto;
- anticipi all'esportazione, a valere su forniture estero o su flussi all'esportazione già effettuati o da effettuarsi.

L'utilizzazione potrà essere altresì subordinata alla presentazione, per l'anticipo del relativo importo, di ulteriori crediti che il Cliente vanta nei confronti di terzi (privati, Pubbliche Amministrazioni, Amministrazione Finanziaria) a valere su:

- contratti (da cui emerga un credito non ancora scaduto che il Cliente vanta nei confronti di sua clientela dopo l'adempimento delle obbligazioni previste dai contratti predetti o al verificarsi delle relative condizioni) e/o;
- altri documenti rappresentativi di crediti non ancora scaduti verso terzi (tra i quali, a titolo esemplificativo, ordini di acquisto merci, certificati di conformità, di proprietà o documenti equiparabili di autoveicoli destinati alla vendita rilasciati dalla casa automobilistica produttrice del veicolo, secondo quanto previsto dalla normativa italiana e comunitaria di settore, documentazione attestante il diritto a ricevere contributi pubblici, etc.).

Tra le fatture commerciali, i contratti e gli altri documenti rappresentativi di crediti verso terzi di cui sopra che possono essere presentati rientrano, oltre a quelli in Euro con controparte residente in Italia, anche:

- eventuali fatture commerciali in Euro emesse dal cliente a carico di sua clientela non residente in Italia a fronte di forniture effettuate;
- eventuali contratti in Euro stipulati con la predetta clientela non residente in Italia relativi a forniture che deve effettuare;
- eventuali ordini di acquisto merci in Euro ricevuti dalla clientela stessa.

La banca si riserva la facoltà di esaminare la regolarità dei titoli o documenti in occasione delle singole richieste di utilizzo nonché, in presenza di un giustificato motivo, di respingerli dandone pronta comunicazione al cliente. Inoltre, nel caso in cui la Banca riscontri divergenze tra i dati indicati dal Cliente nella documentazione relativa alla presentazione e i titoli o i documenti materialmente consegnati non consentirà l'anticipazione dei relativi crediti.

**L'apertura di credito può essere utilizzata in modo specifico (singola forma tecnica) oppure in modalità promiscua (con più forme tecniche)**.

Il credito che risulta dai titoli/effetti/fatture/contratti e/o altri documenti presentati alla banca viene - in caso di accoglimento della richiesta - anticipato entro il limite dell'apertura di credito concessa, al tasso pattuito per ciascuna forma tecnica e nella misura percentuale concordata in sede di presentazione; su detta apertura di credito vengono calcolati gli interessi pattuiti se il cliente utilizza il fido; se, viceversa, quest'ultimo non utilizza il fido, gli interessi non vengono calcolati.

Tutti gli accrediti relativi alle somme rese disponibili per l'anticipazione degli effetti/titoli/fatture/contratti e/o altri documenti e gli addebiti connessi alla stessa (ad esempio, quelli relativi agli interessi, alla commissione onnicomprensiva e alla commissione di istruttoria veloce; quelli relativi ad eventuali effetti insoluti; quelli relativi al ripristino della disponibilità dell'affidamento, quando alla scadenza le fatture verranno onorate dai terzi creditori con pagamento diretto alla banca nel caso di cessione del credito; quelli relativi ad eventuali fatture insolute decorsi 30 giorni dalla data di scadenza, salvo ulteriore proroga convenuta con la banca) sono regolati sul conto corrente del cliente.

A maggior garanzia delle presentazioni allo sconto e/o al salvo buon fine, la banca ha la facoltà di richiedere al cliente la cessione pro-solvendo del relativo credito oppure il rilascio di mandato irrevocabile all'incasso del credito stesso.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- l'obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte dei terzi dei crediti rappresentati dai titoli/effetti/fatture/contratti e/o altri documenti presentati per lo sconto o l'anticipazione;
- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse se il contratto è a tempo determinato) e/o normative, ove contrattualmente previsto.

**Fondo di Garanzia Nazionale per le PMI – Legge 662/96 Art. 2 comma 100 lettera a)**
La banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI (legge 662/1996 art .2 comma 100 lett. a) gestito da MedioCredito Centrale ed è soggetto accreditato ad ottenere la garanzia del Fondo sui finanziamenti erogati.
Pertanto, il cliente che riveste la qualifica di Piccola o Media Impresa (PMI) può richiedere alla banca di garantire

l'operazione di finanziamento mediante lo strumento della Garanzia Diretta, prestata dal Fondo ai sensi della Legge 662/96. La concessione della garanzia è subordinata alla valutazione, da parte della banca, della sussistenza delle condizioni di ammissibilità all'intervento.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nel caso in cui il cliente, per ottenere il credito, debba sostenere costi relativi ad eventuali servizi a lui prestati da soggetti terzi quali, ad esempio, le competenze pagate dal cliente a Consorzi di garanzia collettivi (Confidi) e/o Enti terzi cofinanziatori o garanti di crediti speciali, tali costi non sono inclusi nel calcolo esemplificativo del TAEG riportato nella sezione sotto "QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO" del presente Foglio informativo ma sono inclusi, ove sostenuti dal cliente, nel calcolo del TAEG contrattuale.

In presenza di aziende in possesso di Rating di Legalità rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), il tasso di interesse debitore annuo massimo nominale è ridotto di 0,50 punti rispetto alle condizioni di seguito riportate.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**

| Ipotesi di calcolo | | |
|---|---|---|
| Per un affidamento di: € 50.000,00<br>Durata del finanziamento (mesi): 12 | Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 12,81% | Si assume che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto.<br>Gli interessi e gli oneri sono liquidati alla fine del periodo di riferimento. |

| Gli oneri considerati per il calcolo sono: | |
|---|---|
| Tasso debitore annuo nominale entro i limiti del fido | entro fido:<br>Tasso fisso: 7% |
| Commissione onnicomprensiva | € 1.000,00 |
| Oneri pagati dal cliente per ottenere il credito (da corrispondere a soggetti terzi) | € 500,00 |
| Imposta sostitutiva D.p.r 601/73 | € 0,00 |
| Costi variabili connessi all'utilizzo del fido: | |
| Spese accettazione distinta | € 0,00 |
| Costi variabili connessi al rimborso del fido: | |
| Scarico documenti anticipati con accredito | € 0,00 |
| Altri oneri per la gestione del rapporto: | |
| Canone tenuta del conto di regolamento | € 1.200,00 |
| Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge – in forma cartacea + Invio estratto conto/scalare – in forma cartacea | € 1,40 |
| Spese di liquidazione | € 0,00 |
| Spese per imposta di bollo | € 200,00 |

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

*TASSI*

| | |
|---|---|
| Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro i limiti di fido | entro fido:<br>Tasso fisso: 7% |
| Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido | Tasso fisso: 7% |

**Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca**

| | |
|---|---|
| Tasso di mora | Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura |

L'utilizzo di un indice di riferimento per la fissazione di un tasso fisso comporta la possibilità che, al momento della stipula del contratto, il tasso di interesse praticato al finanziamento sia diverso rispetto a quello attualmente pubblicizzato, in relazione all'andamento dell'indice (fermo restando che, dopo la stipula e per tutta la durata del finanziamento, il tasso fisso praticato risulterà pari a quello contrattualizzato).

*COMMISSIONI*

| | |
|---|---|
| Commissione onnicomprensiva | 2% annuale |
| Periodicità di addebito | Trimestrale |

La commissione onnicomprensiva è calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma tempo per tempo messa a disposizione del cliente e alla durata del fido, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. La normativa prevede che la Commissione non possa superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Tale commissione è calcolata, all'interno del periodo di addebito, tenendo in considerazione il numero concreto di giorni per i quali il cliente ha avuto la disponibilità dei fondi.
In caso di variazione della Commissione durante il periodo di addebito, l'importo che verrà addebitato al cliente sarà calcolato in base al valore reale della Commissione in relazione ai diversi giorni del periodo.

Se l'apertura di credito viene utilizzata per forme tecniche diverse, ciascuna delle quali fino all'importo convenuto o fino ad una determinata percentuale dell'importo massimo tempo per tempo affidato, la banca e il cliente potranno pattuire in contratto una specifica commissione onnicomprensiva riferita al conto corrente ordinario e/o a ciascun conto tecnico (cd. conto anticipi) utilizzato per la gestione delle diverse forme tecniche. In tale caso, la commissione onnicomprensiva sarà calcolata come segue:

- in assenza di limiti di utilizzo per forma tecnica, la commissione sarà determinata facendo riferimento alla forma tecnica considerata più rischiosa, come definita dalle parti;

- in presenza di limiti di utilizzo per forma tecnica, la commissione sarà calcolata applicando:
  - alla quota di fido utilizzabile per la forma tecnica più rischiosa, la relativa commissione,
  - alla eventuale parte di fido residuo, la commissione riferita alla forma tecnica successivamente meno rischiosa, secondo l'ordine di rischiosità concordato dalle parti.

La forma tecnica di apertura di credito ordinaria (cd. "per cassa") presenta sempre il livello di rischio più elevato (livello di rischio 1). Per le ulteriori forme tecniche (cd. "per anticipazioni"), l'elenco seguente è ordinato in base al livello di rischio decrescente:

| **FORMA TECNICA** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
|---|---|
| Anticipo Export Contratti Euro (codice J66) | **2** |
| Anticipo Export Fatture Euro (codice J64) | **3** |
| Anticipo SBF ipotecario (codice J01) | **4** |
| Anticipo SBF (codice J21) | **5** |
| Anticipo Contratti/Doc./Ordini (codice J26) | **6** |
| Anticipo Contr/Doc/Ord/Fatt (codice J29) | **7** |
| Anticipo Certificati Origine (codice J25) | **8** |
| Anticipo Fatture (codice J24) | **9** |
| Anticipo Effetti/Riba/Fatture (codice J27) | **10** |
| Anticipo effetti cartacei (codice J22) | **11** |
| Anticipo Effetti/Riba/SDD (codice J28) | **12** |
| Anticipo Riba (codice J30) | **13** |
| Anticipo SDD / Rid (codice J23) | **14** |

A titolo esemplificativo, nel caso di un'apertura di credito promiscua di € 10.000, a revoca, utilizzabile mediante apertura di credito ordinaria (cd. "per cassa"), anticipo export fatture euro, anticipo effetti cartacei, la commissione onnicomprensiva sarà calcolata così come da tabella che segue:

| **Forma tecnica** | **Limiti di utilizzo** | **Priorità di rischio** | **% commissione onnicomprensiva** | **Importo commissione onnicomprensiva (€/anno)** |
|---|---|---|---|---|
| Apertura di credito ordinaria | 70% | 1 | 2% | € 140<br>(= 10.000 € x 70% x 2%) |
| Anticipo Contratti/Doc./Ordini | 80% | 2 | 1,5% | € 45<br>(= 10.000 € x 30% x 1,5%) |
| Anticipo effetti cartacei | 100% | 3 | 1% | € 0<br>(già raggiunto il 100% di accordato) |
| **Totale commissione onnicomprensiva (€/anno)** | | | | **€ 185** |

| Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV) | |
|---|---|

La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:
a) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;
b) quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
c) quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento;
d) quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.

La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelevamento contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un'attività di istruttoria veloce.
Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso.

| | |
|---|---|
| Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido | € 25,00 |
| Numero minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di una CIV e quella successiva | Giorni di operatività Banca: 7 |
| Importo minimo di incremento di sconfinamento per l'applicazione della CIV | Non prevista |
| Importo minimo di sconfinamento per l'applicazione della CIV | Vedi descrizione della spesa |
| Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre (extra-fido) | € 200,00 |
| **SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO** | |
| Spese per la consegna della documentazione precontrattuale (bozza del contratto) | € 0,00 |
| Imposte e tasse presenti e future | A carico del cliente nella misura prevista dalla normativa tempo per tempo vigente |
| **SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO** | |
| Spese accettazione distinta | € 0,00 |
| Scarico documenti anticipati con accredito | € 0,00 |
| Canone annuo per tenuta del conto | Si rinvia al foglio informativo relativo al conto corrente di regolamento |
| Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge – In forma cartacea | Si rinvia al foglio informativo relativo al conto corrente di regolamento |
| Spese di liquidazione | Si rinvia al foglio informativo relativo al conto corrente di regolamento |
| **ALTRE SPESE** | |
| Spese per altre comunicazioni e informazioni (diverse da quelle dovute per legge) | |

| | |
|---|---|
| Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse | Si rimanda alla voce "Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse" del conto di pagamento al quale il fido è associato. |
| Scarico documenti anticipati senza accredito | Si rinvia alle condizioni relative al contratto di portafoglio |
| Spese incasso singolo documento | Si rinvia alle condizioni relative al contratto di portafoglio |
| Spese proroga dell'anticipo | Si rinvia alle condizioni relative al contratto di portafoglio |

*Oneri pagati dal cliente per ottenere il credito (da corrispondere a soggetti terzi)*

| | |
|---|---|
| Spese garanzia Confidi | € 500,00<br>Numero periodi:: 1<br>Periodicità: Unica |

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazioni denominate "Anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale" può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancabtm.it.

| **ALTRO** | |
|---|---|
| Periodicità di conteggio e esigibilità degli interessi dare | Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto. |
| Tipo divisore per calcolo interessi | Totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, dividendo il risultato per 365 (divisore anno civile) |

**Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia al foglio informativo relativo al conto corrente di regolamento.**

*RECESSI E RECLAMI*

## *Recesso*

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.
La Banca può recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, anche se concessa a tempo determinato; per il pagamento del capitale utilizzato e degli interessi maturati al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto o, in mancanza, di 15 giorni.

Se il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D. Lgs. n. 206/05 (codice del consumo), la banca può recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con il preavviso di 15 giorni; nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la banca può recedere dal contratto al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento del capitale utilizzato e degli interessi maturati al cliente è concesso il preavviso di 15 giorni.
Nell'ipotesi in cui la banca receda dall'apertura di credito ai sensi di contratto ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli o documenti.

## *Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale*

Nr. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

## *Reclami*

Nel caso in cui sorga una controversia con la Banca, il Cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera consegnata allo sportello, dietro rilascio di ricevuta, o a mezzo posta ordinaria e/o lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec), ai seguenti indirizzi:
Banca Territori del Monviso S.C. – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Ufficio Reclami c/o Ufficio legale
Via Chieri 31 - 10022 Carmagnola (TO)
Fax: +39 011-9730160,
e-mail: legale@bancabtm.it - pec: legale@pec.bancabtm.it
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

*GLOSSARIO*

| | |
|---|---|
| Commissione di istruttoria veloce | Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente. |
| Commissione onnicomprensiva | Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. |
| Fido | Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi. |
| Forma tecnica | Specifica modalità operativa di utilizzo del fido |
| Media impresa | Un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro. |
| Piccola impresa | Un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro. |
| Sconfinamento | Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido"). |
| Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. |
| Tasso debitore annuo nominale | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. |
| Tasso di mora | Tasso di interesse applicato, in caso di ritardo nel pagamento, sulle somme dovute dal cliente e divenute esigibili da parte della Banca. |
| Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. |